

Marina Capobianco

TEMI SVOLTI  
**ESAME DI STATO**  
PER  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**

**MANUALE PRATICO**

oltre 50 temi svolti, appendici normative  
e tracce inedite per un approccio originale e attuale  
per la prima-seconda-terza prova d'esame

**SECONDA EDIZIONE**

- ✓ UNA PARTE TEORICA DI GUIDA ALL'ESERCITAZIONE precede ciascuna traccia
- ✓ APPROFONDIMENTO DEI TEMI MAGGIORMENTE CONTROVERSI E RICORRENTI
- ✓ RIFERIMENTI INCROCIATI TRA LE PROVE TEORICHE E QUELLE PRATICHE per individuare gli aspetti più critici di ogni tematica
- ✓ TABELLE E SCHEMI DI SINTESI per favorire strategicamente la memorizzazione dei punti chiave



Dario Flaccovio Editore

**Abilitazione  
Professione**

Marina Capobianco

**TEMI SVOLTI**  
**ESAME DI STATO**  
**PER DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**MANUALE PRATICO**



Dario Flaccovio Editore

Marina Capobianco

TEMI SVOLTI – ESAME DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA  
MANUALE PRATICO

Prima edizione: settembre 2017

Seconda edizione: aprile 2019

ISBN 97888579295

© 2017 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700686

[darioflaccovio.it](http://darioflaccovio.it)

[webintesta.it](http://webintesta.it)

[magazine.darioflaccovio.it](http://magazine.darioflaccovio.it)

[darioflaccovioeventi.it](http://darioflaccovioeventi.it)

Stampa: Officine grafiche (soc. coop.), aprile 2019

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

L'editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di legge nei confronti degli aventi diritto sulle opere riprodotte.

La fotocopiatura dei libri è un reato.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

# Indice

<i>Presentazione</i> .....	pag. 7
----------------------------	--------

**PARTE PRIMA**  
**Prima Prova**  
**Economia e Contabilità**

1. Valutazioni di bilancio.....	» 13
2. Investimenti e scelte di convenienza economica.....	» 20
3. Contabilità analitica.....	» 24
4. Partecipazioni e metodo patrimonio netto .....	» 30
5. Conferimento d'azienda .....	» 36
6. Rendiconto finanziario .....	» 41
7. Metodi di valutazione e cessione d'azienda.....	» 47
8. Fusione per incorporazione.....	» 55
9. Fiscalità differita .....	» 66
10. <i>Leasing</i> finanziario.....	» 75
11. Relazione sulla gestione .....	» 80
12. Procedimento liquidazione societaria volontaria.....	» 85
13. Lavori in corso su ordinazione.....	» 91
14. <i>Fair Value</i> e costo storico .....	» 97
15. Ristrutturazione debiti e informativa di bilancio.....	» 103
16. Trasformazione progressiva omogenea.....	» 107
17. Passività potenziali.....	» 115
Appendice n. 1 – Norme in tema di reddito fiscale .....	» 119

**PARTE SECONDA**  
**Seconda Prova**  
**Diritto Commerciale**

1. Responsabilità civile e penale scritture contabili .....	» 139
2. Associazione in partecipazione, cointeressenza, società .....	» 143
3. Estensione fallimento socio occulto s.a.s.....	» 146
4. Differenze revocatoria ordinaria e fallimentare.....	» 148
5. Società di fatto.....	» 153
6. Recesso dei soci s.p.a. ....	» 156
7. Poteri e azione di responsabilità collegio sindacale .....	» 161

8. Estensione fallimento socio s.r.l. unipersonale.....	» 165
9. Socio d'opera.....	» 167
10. Scioglimento parziale società di persone .....	» 170
11. Strumenti di gestione negoziata delle crisi aziendali .....	» 173
12. Liquidazione totale società di capitali .....	» 178
13. Controlli dei soci s.r.l. ....	» 181
14. Concordato con riserva.....	» 183
15. Revoca amministratori s.r.l. ....	» 186
16. Crediti prededucibili .....	» 189
17. Crisi d'impresa e stato d'insolvenza.....	» 192
Appendice n. 2 – Norme in materia di procedure concorsuali .....	» 198

### PARTE TERZA

#### Terza Prova

#### Tecnico-professionale

1. <i>Business Plan</i> .....	» 207
2. Rimanenze di magazzino.....	» 212
3. Ampliamento d'impresa con contributo c/impianti .....	» 216
4. Analisi di bilancio per indici .....	» 221
5. <i>Master Budget</i> .....	» 234
6. Redazione relazione sulla gestione.....	» 241
7. <i>Business plan start up</i> .....	» 248
8. Bilancio con vincoli .....	» 256
9. Accertamento imposte .....	» 259
10. Contenzioso tributario I e II grado.....	» 267
11. Ricorso avverso accertamento indagini bancarie .....	» 277
12. Ricorso avverso accertamento studi di settore.....	» 283
13. Ricorso avverso accertamento sintetico .....	» 289
14. Istanza di rimborso IRAP, silenzio-rifiuto e motivi aggiunti .....	» 294
15. Istituti deflattivi contenzioso e istanza di adesione .....	» 302
16. Ricorso avverso accertamento analitico-contabile .....	» 313
17. Mediazione e conciliazione.....	» 318
Appendice n. 3 – Norme in materia di bilancio d'esercizio.....	» 325

# Presentazione

## Perché questo manuale

Alcuni anni fa, in vista del sostenimento dell'arduo e difficoltoso esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista, non avendo la benché minima idea di come organizzare lo studio per le prove scritte, mi sono mossa alla ricerca di un manuale utile al fine di ottimizzare i tempi di studio a mia disposizione e, al contempo, semplificare l'enorme mole di lavoro richiesta dal tipo di esame. Ho cercato (devo dire: invano) un testo che racchiudesse buona parte del programma di studio da affrontare. Non ho trovato alcun libro che fosse esaustivo. Molti testi risultavano lacunosi su alcuni aspetti e troppo generici su altri, rispetto a quella che deve, oggettivamente, essere la preparazione necessaria per affrontare serenamente un simile esame.

Un martedì pomeriggio di metà agosto, presa dallo sconforto e dalla confusione ingenerati dal dover scegliere tra diversi libri a me poco congeniali, ho deciso di dare una occhiata sul sito ufficiale dell'ordine professionale cui ero iscritta in qualità di tirocinante, rinvenendo le tracce delle sessioni d'esame degli ultimi 20 anni. Mi sono attivata nella raccolta e nello svolgimento, una per una, di quelle prove la cui revisione ho affidato ad alcuni tra i migliori professionisti (che ancora oggi ringrazio!) nell'ottica, una volta superati gli scritti, di realizzarne un libro: ciò che poi ho subito fatto. Le ragioni che mi hanno spinta a preferire la redazione di un manuale alla mera consultazione di libri già esistenti si rintracciano sia nella necessità di prepararmi al meglio per l'esame, sia nella voglia di riuscire poi a offrire un'opera differente da quelle già presenti sul mercato a chi, come me, si fosse trovato nella medesima situazione e necessità.

Quale miglior segno di gradimento per aver condiviso il frutto di un così complesso lavoro, molti colleghi, che lo hanno acquistato, hanno poi spontaneamente creato una rete di contatti al fine di pubblicizzare il volume, promuovendolo negli ambienti universitari e professionali. Questa nuova edizione rappresenta, dunque, una sorta di manuale: pratico, concreto e di grande aiuto per chi vuole intraprendere la professione di dottore commercialista.

## Contenuti rigorosi in una proposta nuova e originale

L'opera si compone di *tre parti*, una per materia d'esame:

- *Economia e contabilità*
- *Diritto commerciale*
- *Diritto tributario*.

Ciascuna parte contiene, a sua volta, TEMI SVOLTI che concernono tracce, estratte e non, per gli anni dal 1996 alla prima sessione 2018, nella sede d'esame di Palermo. Ho ritenuto di inserire nel libro, altresì, alcune tracce non ancora oggetto d'esame, quindi inedite, da me scelte in base alla probabilità d'estrazione e all'attualità dell'argomento.

I temi sono suddivisi in due sezioni:

- una *teorica*, nella quale ciascun argomento è affrontato dal triplice aspetto economico-contabile OIC-IAS, civilistico e fiscale;
- una *pratica*, in cui si forniscono esempi ed esercizi.

In totale il libro contiene 51 TEMI SVOLTI e 3 APPENDICI NORMATIVE.

Queste ultime hanno lo scopo, da un lato, di far conoscere gli aggiornamenti normativi (e, in particolare, gli *schemi di bilancio* e le *regole di fallimentare*) e, dall'altro, di fornire una *guida di sintesi sulle norme in tema di determinazione del reddito imponibile*.

La *prima parte – Economia e Contabilità* contiene 17 temi svolti più 1 appendice normativa, aggiornata alle ultime novità in materia fiscale. Gli argomenti presenti in questa parte sono inerenti sia le materie “classiche” degli studi economico-contabili (valutazioni di bilancio e operazioni straordinarie) sia le “nuove” tematiche derivanti dall'adeguamento ai principi contabili internazionali (*fair value*, ristrutturazione dei debiti e fiscalità differita). I temi presenti in questa parte sono strutturati in modo da far cogliere la sintesi di ciascuna operazione o valutazione, i passaggi chiave di ogni tematica affrontata e la disciplina da studiare.

La *seconda parte – Diritto commerciale* racchiude 17 temi (comprensivi delle novità contenute nel *Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*) e una appendice normativa sulla riforma delle procedure concorsuali. I temi presenti in questa parte sono solo alcuni degli argomenti estratti in sede d'esame cioè quelli più difficili da svolgere con il solo ausilio di codici normativi o per l'assenza di specifiche disposizioni legislative (come nel caso del recesso dei soci di s.r.l) oppure per via della particolare complessità interpretativa di alcune norme (come nel caso delle società di fatto, dei soci d'opera o dell'estensione del fallimento al socio occulto).

La **grande originalità e novità**, oltre che utilità e, quindi, il punto chiave del libro è rappresentato dalla *terza parte* nella quale – oltre ad affrontare i temi inerenti argo-

menti di tecnica professionale ad esclusivo contenuto economico (*business plan*, analisi di bilancio con dati a scelta e vincoli, *master budget*, documenti di bilancio) – ampio spazio è dedicato alle MODALITÀ DI STESURA DEI RICORSI esperibili in sede di CONTENZIOSO TRIBUTARIO, uno per ciascuna tipologia di accertamento fiscale. In questa parte, i 9 temi svolti di diritto tributario forniscono gli elementi per l'impugnazione degli avvisi di accertamento, sia nella forma che nel contenuto, in base ai quali è possibile costruire, senza particolari difficoltà, uno schema valido di ricorso.

### **Metodo di svolgimento delle tracce**

La selezione dei temi da svolgere è stata fatta dopo aver classificato e ordinato le tracce in base al grado di ricorrenza e alla frequenza di estrazione (ho fatto una sorta di toto temi!).

Le modalità di svolgimento dei temi vanno oltre il testo delle singole tracce: molti, infatti, sono stati ampliati e oggetto di particolare approfondimento, così da fornire al lettore una panoramica quanto più esaustiva possibile. Gli argomenti sono affrontati in maniera specifica, diretta, per poter cogliere l'essenza della materia, centrando i punti essenziali, senza però risultare generici. Sono state inserite TABELLE E SCHEMI DI SINTESI, per permettere al lettore di memorizzare i punti chiave della tematica esaminata.

I temi sono impostati secondo una precisa logica di svolgimento, che punta *all'approfondimento degli argomenti maggiormente controversi e ricorrenti*. Altre tematiche di necessaria conoscenza da parte dei tirocinanti, sono stati tralasciati stante l'utilizzo, consentito in sede di esame, dei codici normativi e professionali con i quali possono essere svolti, senza particolari difficoltà, i temi di ordine generale. Inoltre, i temi sono argomentati da molteplici punti di vista, evitando così al candidato la necessità di dover consultare altro materiale e realizzando quindi l'obiettivo di una economia in termini di costi e tempi rispetto all'offerta di altri libri, che trattano un aspetto trascurandone altri.

Al fine di permettere ai lettori di *approfondire gli aspetti ritenuti critici*, sono presenti diversi RIFERIMENTI INCROCIATI TRA LE PROVE TEORICHE E LE PROVE PRATICHE e alla fine di ciascun tema vengono indicate le fonti bibliografiche da poter consultare per eventuali approfondimenti che il tirocinante volesse effettuare, in base alla propria preparazione di partenza.

### **Destinatari dell'opera e feedback**

Oltre ad essere destinato agli aspiranti dottori commercialisti alle prese con l'esame di stato, questo libro è di valido aiuto anche per professionisti, studenti universitari e avvocati che si occupano di diritto dell'economia.

L'opera rappresenta l'evoluzione e il perfezionamento della prima edizione rapidamente esaurita, ampiamente commentata e promossa mediante canali *social*: *Facebook* (e, in particolare, tramite i gruppi dedicati all'esame), *LinkedIn* e *Academia.edu*.



Anche i *feedback* ricevuti sono positivi: chi ha già acquistato il libro lo considera un utilissimo strumento di studio sia per la praticità con la quale sono svolte le esercitazioni, sia per la focalizzazione, della parte teorica, all’oggetto della traccia. Tra i tanti complimenti ricevuti in seguito alla diffusione delle prime copie dell’opera tra gli ambienti universitari e professionali, non dimenticherò mai il commento di un docente della facoltà di economia che mi ha pubblicamente elogiata per il coraggio di aver realizzato un simile lavoro, da sola, senza alcun altro aiuto che quello del mio... cervello!

Io sento di dover ringraziare – oltre alla mia famiglia e ai miei amici più cari per il supporto fornitomi – i tantissimi colleghi, tirocinanti, docenti e studenti per gli attestati di stima ricevuti, i commenti positivi rilasciati e le numerose richieste pervenute affinché realizzassi una nuova edizione, contraddistinta da aggiornamenti indotti dal continuo mutamento del quadro normativo oltre che dalla necessità di rendere disponibili le ultime tracce estratte nella prima sessione d’esame 2018, svolte con il medesimo spirito di condivisione che caratterizza, sin dalla sua nascita, il libro. Spero, quindi, che anche questa edizione possa fornire un prezioso supporto per la preparazione ad un esame dall’approccio indubbiamente difficile.

Un sentito ringraziamento va infine ai due “Professori” (leggendo queste righe capiranno che mi riferisco a loro!) che hanno avuto un’influenza determinante sulla mia formazione professionale, oltre che personale. Pur non avendo contribuito materialmente alla stesura di questa opera, la loro guida rappresenta per me una costante che si riflette in ogni iniziativa professionale che decido di intraprendere.

Palermo, 15/02/2019

Marina Capobianco

**PARTE PRIMA**

**Prima Prova  
Economia e Contabilità**



# 1

## Valutazioni di bilancio Tema n. 1 (Seconda sessione 1996)

**Il candidato si soffermi sulle problematiche delle valutazioni del bilancio, evidenziando le differenze tra criteri civilistici e fiscali riferite alle voci dell'attivo patrimoniale.**

1) Il rapporto tra norme civilistiche in materia di valutazione di bilancio (art. 2426, punti 1-12, c.c.) e disposizioni fiscali (artt. 94-110 TUIR) è improntato alla logica della dipendenza diretta. Il reddito di bilancio, determinato secondo le norme codicistiche, costituisce la base da cui dipende la determinazione del reddito imponibile fiscale. Ai sensi, infatti, dell'art. 83 TUIR, il reddito complessivo fiscale è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto Economico (C.E.), relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni (in aumento o in diminuzione) conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nella normativa fiscale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 83, co. 1-*bis*, TUIR (come modificato dalla l. n. 19/2017), oltre alle società che adottano i principi contabili internazionali (IAS), alcuni soggetti – ad eccezione delle micro-imprese (art. 2345-*ter*, c.c.) – possono non impiegare il principio di competenza (art. 109, co. 1 e 2, TUIR) e tener conto, ai fini della determinazione del reddito, dei criteri previsti dai principi contabili nazionali (OIC).

La derivazione rafforzata riguarda (sia per le società IAS *adopter* che per le società OIC *adopter*), i criteri di imputazione temporale, quantificazione e classificazione di bilancio e non i criteri valutativi per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni civilistiche e fiscali che seguono.

L'art. 2426 c.c. elenca, in 12 punti, i criteri di valutazione e le regole di contabilizzazione di alcuni elementi patrimoniali di bilancio inseriti nello Stato Patrimoniale (S.P.), distinguendo tra:

- elementi patrimoniali immobilizzati (macro-voce B attivo S.P.);
- elementi iscritti nell'attivo circolante (macro-voce C attivo S.P.).

Con riferimento alle valutazioni degli elementi patrimoniali immobilizzati, il punto n. 1 dell'art. 2426 c.c. prevede una regola generale di iscrizione degli elementi della voce B dell'attivo dello S.P., che accoglie tre tipologie di immobilizzazioni:

- immateriali (B.I);
- materiali (B.II);
- finanziarie (B.III).

La disposizione normativa prescrive che la regola generale di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni sia, alternativamente, quella tra:

- costo di acquisto;
- costo di produzione.

Il costo di acquisto concerne le immobilizzazioni acquisite presso terze economie; il costo di riproduzione riguarda, invece, i beni costruiti in economia.

Una prima differenza tra valutazioni civilistiche e fiscali si rintraccia proprio nella determinazione del costo delle immobilizzazioni. Per la normativa civilistica, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto nonché altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi (art. 2426, punto 1, c.c.).

Per la normativa fiscale, invece, il costo fiscalmente deducibile comprende – fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi – gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione interna o presso terzi (art. 102 TUIR). La normativa fiscale consente, quindi, di imputare al costo gli interessi passivi su prestiti contratti per la realizzazione dei beni.

In tema di ammortamento delle immobilizzazioni strumentali, l'art. 2426, punto n. 2, c.c. prevede che il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione sia limitata nel tempo, debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Inoltre, la disposizione normativa precisa che eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate in Nota Integrativa (N.I.).

L'art. 102 TUIR, prevede invece che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali siano deducibili a partire dall'esercizio di entrata in vigore del bene stesso. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni, suddivisi per categorie omogenee, dei coefficienti stabiliti con Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. Inoltre, in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

Se, quindi, nella normativa civilistica l'ammortamento viene effettuato in relazione alla prima applicazione dei beni e fino alla loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, punto 2, c.c.), per la normativa fiscale l'ammortamento inizia dalla effettiva entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR). Di conseguenza l'ammortamento non inizia se il bene non funziona. Inoltre, nella normativa fiscale il costo delle immobilizzazioni è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte (art. 110 TUIR).

In tema di svalutazione delle immobilizzazioni, l'art. 2426, punto n. 3, c.c. prevede che, qualora in sede di chiusura dell'esercizio il valore delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore a quello di iscrizione, deve essere inserito in bilancio tale minor valore. Se negli esercizi successivi viene meno il motivo della rettifica occorre ripristinare l'originario importo.

Ai sensi dell'art. 101 TUIR, le svalutazioni delle immobilizzazioni non rappresentano un costo fiscalmente deducibile. Si tratta cioè di minusvalenze non realizzate. Tale indeducibilità genera un disallineamento tra il valore fiscale ed il valore civile del bene.

Pertanto, l'ammortamento fiscale può essere dedotto attraverso una variazione in diminuzione per la parte eccedente risultante dall'applicazione dei coefficienti tabellari, rispetto a quello civilistico.

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, fermo restando l'applicazione delle norme in tema di iscrizione, ammortamento e svalutazione (punti nn. 1, 2 e 3), per alcuni oneri pluriennali di natura intangibile è prevista una specifica disciplina. Si tratta dei seguenti oneri:

- costi di impianto e ampliamento;
- costi di sviluppo;
- avviamento.

I costi di impianto, ampliamento e sviluppo possono essere iscritti nell'attivo dello S.P. con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni (art. 2426, n. 5, c.c.).

Anche l'avviamento, ai sensi dell'art. 2426, punto n. 6, c.c., può essere iscritto nell'attivo dello S.P. con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale ma solo se acquisito a titolo oneroso e comunque nei limiti del costo per esso sostenuto. Inoltre, l'avviamento deve essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni; tuttavia, è consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione in N.I.

L'art. 108 TUIR prevede che gli oneri pluriennali siano deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Inoltre, con riferimento allo sviluppo, la norma fiscale opera una distinzione prevedendo che le spese di sviluppo siano ammesse in deduzione solo al termine della ricerca, la quale può avere esito:

- positivo;
- negativo.

Nel primo caso, vale la regola generale di cui all'art. 110 TUIR; nel secondo caso, la perdita derivante dal mancato raggiungimento del risultato, è interamente deducibile nell'esercizio in cui si verifica. Inoltre, le quote di ammortamento dei beni acquisiti al termine di studi e ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto.

A differenza della disciplina civilistica, quindi, la normativa fiscale consente la deducibilità dei costi capitalizzati in un momento antecedente rispetto all'imputazione degli stessi a C.E. Inoltre, il codice civile non effettua alcuna distinzione tra l'attività di ricerca e lo sviluppo.

Quanto alle immobilizzazioni finanziarie e, in particolar modo, alle partecipazioni, sia il codice civile che il TUIR operano una distinzione tra:

- partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.1-5);
- partecipazioni contenute nell'attivo circolante (voce C.III).

Con riferimento alle prime, il punto n. 4 dell'art. 2426 c.c. prevede che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possano essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al punto n. 1 – ossia al costo di acquisto o di riproduzione – con un metodo patrimoniale sintetico, per un importo pari alla corrispondente frazione del P.N. risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione di bilancio (art. 2423 e 2423-bis c.c.). La norma distingue due ipotesi di iscrizione in bilancio del valore della partecipazione immobilizzata:

- prima iscrizione;
- successiva iscrizione.

Nel primo caso, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo purché ne siano indicate le ragioni nella N.I. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi, invece, le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, devono essere iscritte in una riserva non distribuibile, tra le poste di P.N.

La normativa civilistica impone la svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie in ipotesi di durevole riduzione di valore delle attività.

La normativa fiscale (art. 101 TUIR) prevede che le minusvalenze riguardanti le immobilizzazioni finanziarie siano deducibili per un importo non superiore alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello risultante, alternativamente:

- dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- dal metodo del P.N. della partecipata;
- dal valore normale di titoli aventi analoghe caratteristiche.

Il primo criterio si utilizza per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri; il secondo criterio si utilizza, invece, per le azioni e titoli simili non quotati, quali essi risultano rispettivamente dall'ultimo bilancio disponibile e dell'ultimo bilancio regolarmente approvato anteriore alla data in cui le azioni state acquistate; il terzo criterio viene utilizzato per gli altri titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, oppure, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

2) Con riferimento alla valutazione degli elementi patrimoniali iscritti nella macrovoce C dell'attivo di S.P., l'art. 2426, punti nn. 8, 9, 10, 11, 12 c.c. indica i criteri di valutazione delle seguenti voci di bilancio:

- Rimanenze (C.I);
- Crediti (C.II);
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C.III).

Quanto alle rimanenze, ai titoli e alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, l'art. 2426, punto n. 9, c.c. prevede che questi siano iscritti al minore tra:

- costo di acquisto;
- valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto è quello di cui al punto n. 1 dell'art. 2426 c.c.; il valore desumibile dall'andamento del mercato comprende il costo di sostituzione (per le materie prime, sussidiarie e per i semilavorati) o il valore netto di realizzo (per le merci, i prodotti finiti, i semilavorati di produzione e i prodotti in corso di lavorazione).

Per motivi prudenziali, qualora il prezzo corrente risultasse inferiore al costo di acquisto o di produzione, si applica il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. Infine la norma esclude dal computo del costo di produzione, i costi di distribuzione.

Con riferimento al costo dei beni fungibili, inoltre, l'art. 2426, punto n. 10, c.c. prevede che questo possa essere calcolato con tre distinti metodi:

- media ponderata;
- FIFO;
- LIFO.

Qualora il valore ottenuto dall'applicazione di uno dei tre metodi di valutazione differisca dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, in N.I.

L'art. 92 TUIR stabilisce un valore minimo delle rimanenze, maggiore o uguale a quello che risulta dall'applicazione del metodo LIFO a scatti annuale.

Le imprese che in bilancio valutano le rimanenze con i metodi del costo medio ponderato, del FIFO e del LIFO continuo, potranno conservare tali valori ai fini fiscali. Per quanto riguarda i lavori in corso di ordinazione, ai sensi dell'art. 2426, punto n. 11, c.c. questi possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. I criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal codice civile sono due:

- commessa completata;
- percentuale di completamento.

Il primo criterio prevede la valutazione dei lavori in corso su ordinazione al costo mentre il secondo criterio prescrive che la valutazione dei lavori in corso su ordinazione debba avvenire sulla base del corrispettivo contrattuale maturato.

La normativa fiscale stabilisce che le rimanenze finali delle opere, forniture e servizi concorrono a formare il reddito dell'esercizio e sono assunte per il valore complessivo, determinato unicamente sulla base dei corrispettivi pattuiti (art. 93 TUIR). La disposizione prescrive, quale presupposto di applicazione, la durata di esecuzione dei lavori che deve essere superiore a 12 mesi e deve interessare 2 periodi d'imposta.



A differenza della disciplina fiscale, il codice civile, prescinde dalla durata annuale o ultra-annuale delle commesse, lasciando ampia discrezionalità nella redazione del bilancio e consentendo l'adozione alternativa sia della valutazione basata sul criterio della commessa completata che di quella basata sul criterio della percentuale di completamento (sugli aspetti contabili e fiscali dei lavori in corso su ordinazione si veda *infra*).

Per quanto concerne i crediti, l'art. 2426, punto n. 8, c.c. prevede l'iscrizione al valore di presumibile realizzo (i debiti invece sono iscritti al costo ammortizzato, si veda *infra*). Inoltre, il punto 8-*bis* prescrive che le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi, imputati a C.E.; l'eventuale utile deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le eventuali svalutazioni connesse all'insolvenza dei debitori devono essere direttamente applicate al valore dei crediti iscritti nell'attivo. Il valore nominale dei crediti è rettificato delle perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e ogni altra causa di minor realizzo.

Ai sensi dell'art. 106 TUIR, sono deducibili dal reddito imponibile le svalutazioni dei crediti nei limiti dello 0,50% del valore nominale dei crediti o, se diverso, dal loro costo di acquisizione. Tali svalutazioni sono deducibili fino a che l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio. Se gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti superano tali limiti, l'eccedenza è fiscalmente indeducibile e origina una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Con riferimento, invece, alle perdite su crediti l'art. 101 TUIR prevede queste siano deducibili solo ad alcune condizioni, ossia se:

- la perdita risulta da elementi certi e precisi;
- il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

La certezza e la precisione che legittimano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti riguardano le perdite su crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi e quelle per i quali sia prescritto il diritto alla riscossione. Inoltre, sono ammesse in deduzione le perdite su crediti rilevabili a seguito dell'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* l. fall).

Dal combinato disposto dell'art. 101 TUIR con l'art. 106 TUIR, si evince che le perdite su crediti siano deducibili limitatamente alla parte che eccede svalutazioni e accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti.

Quanto, infine, alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (e, soprattutto, in relazione alle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante), l'art. 2426 c.c. prevede gli stessi criteri di valutazione previsti per le rimanenze (cioè al minore tra costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori e valore di presunto realizzo).

Dal punto di vista fiscale, i titoli e le altre attività finanziarie non immobilizzate non danno luogo a plusvalenze o minusvalenze ma a ricavi e rimanenze (art. 101 TUIR).

La valutazione delle partecipazioni non strategiche (beni non fungibili) viene effettuata utilizzando, alternativamente, uno dei tre metodi previsti dall'art. 92 TUIR (LIFO a scatti annuale; media ponderata; FIFO). Le valutazioni effettuate con metodi diversi dal LIFO a scatti annuali sono utilizzabili solo se l'impresa adotta già uno dei citati criteri per la valutazione civilistica delle rimanenze.

SCHEMA DI SINTESI VALUTAZIONE DI BILANCIO (S.P.) SECONDO IL C.C. E I PRINCIPI CONTABILI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI)

ELEMENTI	CRITERI CIVILISTICO-CONTABILI		
	codice civile	Principi nazionali	Principi internazionali
<b>ATTIVO</b>			
Immobilizzazioni Immateriali	art. 2426, nn. 1-3,5,6	OIC 24	IAS 38
Immobilizzazioni Materiali	art. 2426, nn. 1-3	OIC 16	IAS 16 e 17
Immobilizzazioni Finanziarie	art. 2426, nn. 1-4	OIC 21	IAS 27, 32 e 39
Rimanenze	art. 2426, nn. 9-11	OIC 13 e 23	IAS 2 e 11
Crediti	art. 2426, n. 8, 8-bis	OIC 15	IAS 39
Attività fin. non immob.	art. 2426, nn. 9-11, 11-bis	OIC 26	IAS 27, 32 e 39
Disponibilità liquide	art. 2424-bis	OIC 14	IAS 39
Ratei e risconti attivi	art. 2424-bis	OIC 18 OIC 17 e 28	IAS 39 IAS 1
<b>PASSIVO</b>			
Patrimonio Netto	artt. 2426, nn. 8-bis, 11-bis	OIC 1 e 25	IAS 1 e 12
Fondi per Rischi e Oneri	art. 2424-bis	OIC 31	IAS 37
T.F.R.	artt. 2120, 2424	OIC 31	IAS 19
Debiti	art. 2426, n. 8, 8-bis	OIC 19 e 26	IAS 23, 32 e 39
Ratei e Risconti Passivi	art. 2424-bis	OIC 18	IAS 1

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Cricchio S., *Il sistema informativo di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1997.

Vasapollì G., Vasapollì A., *Dal bilancio di esercizio al reddito di impresa*, Ipsoa, Milano, 2016.

## 2

**Investimenti e scelte di convenienza economica****Tema n. 2 (Seconda sessione 1998)****Il candidato illustri le influenze derivanti dall'esistenza di agevolazioni finanziarie sulle valutazioni di convenienza ad investire.**

1) Con il termine finanziamenti agevolati si intende l'insieme di strumenti posti a sostegno dell'attività d'impresa. Si tratta di incentivi destinati a favorire la crescita, lo sviluppo ed il funzionamento dell'impresa. Ai fini della valutazione dell'impatto che i finanziamenti agevolati hanno sulle scelte di investimento delle imprese, occorre considerare una serie di fattori. In primo luogo, occorre tener conto della forma con cui gli incentivi sono erogati. In tal senso, gli incentivi possono essere distinti in:

- contributo in conto capitale;
- contributo in conto esercizio;
- agevolazioni fiscali;
- finanziamenti agevolati.

I contributi in conto capitale consistono in erogazioni di somme di denaro per i quali non è previsto obbligo di restituzione. Tali contributi sono concessi a fronte di un investimento dell'imprenditore per la realizzazione di opere o per l'acquisto di beni strumentali. Il contributo viene calcolato in percentuale delle spese adeguatamente documentate. Non sono previste garanzie, salvo l'ipotesi in cui è prevista l'erogazione di un anticipo.

Il contributo in conto esercizio viene concesso per contribuire alle spese di gestione che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto imprenditoriale. Esso differisce dal contributo in conto capitale relativamente al regime fiscale cui è assoggettato. Il contributo in conto esercizio, infatti, viene considerato ricavo e tassato per intero nel periodo di competenza.

Le agevolazioni fiscali sono prestiti di somme di denaro con obbligo di rimborso per le imprese beneficiarie a condizioni più favorevoli di quelle del mercato. Tali agevolazioni possono essere suddivise in:

- riduzioni delle imposte che gravano sulle imprese;
- differimenti nel pagamento delle imposte.

Nel primo caso, l'agevolazione fiscale consiste in riduzione di aliquote o sotto forma di credito d'imposta; nel secondo caso l'agevolazione si manifesta sotto forma di ammortamenti accelerati o riserve esenti. Pertanto, le agevolazioni fiscali non comportano una erogazione di denaro ma si traducono in maggiori entrate (o ricavi) per le imprese beneficiarie.

La concessione di contributi ed agevolazioni è in genere subordinata a specifici requisiti posseduti dai soggetti richiedenti il beneficio. I principali criteri di concessione sono i seguenti:

- dimensione di impresa;
- tipologia di attività;
- settore produttivo;
- localizzazione geografica.

Per quanto riguarda la dimensione d'impresa, il criterio di distinzione tra piccola e grande impresa da prendere in riferimento è quella introdotta dalla raccomandazione U.E. del 30/04/1996, la quale si basa su tre criteri:

- il numero di dipendenti;
- il fatturato (o l'attivo patrimoniale);
- l'indipendenza economica.

Il numero di dipendenti fa riferimento al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno; sia il fatturato che l'attivo patrimoniale sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la domanda di agevolazione. Il fatturato annuo e l'attivo patrimoniale sono criteri alternativi. È sufficiente, infatti, che un'azienda rispetti uno solo dei due parametri per poter essere inserita in una delle due categorie di imprese, suddivise per dimensioni (piccola, media o grande impresa). L'indipendenza economica, infine, fa riferimento all'assenza di legami partecipativi con altre imprese.

Un altro fattore da considerare ai fini della valutazione dell'impatto della finanza agevolata sulle scelte di investimento delle imprese riguarda gli ambiti settoriali cui gli incentivi sono destinati. I contributi e le agevolazioni, infatti, consentono di favorire diverse attività in differenti settori d'azienda, tra i quali:

- produzione;
- ricerca e lo sviluppo;
- finanza;
- *marketing*.

I contributi e le agevolazioni consentono di migliorare e favorire la crescita aziendale o alcuni suoi aspetti, a seconda delle esigenze di ciascuna impresa. A seconda dell'area aziendale interessata, essi consentono di aumentare l'attività produttiva in seguito ad un incremento della domanda di mercato o di intensificare le attività di ricerca e sviluppo per la innovazione di prodotto e/o processo o, ancora, di migliorare l'accesso al credito dell'impresa. Le varie forme di incentivazione e agevolazioni favoriscono, infatti, le decisioni di investimento, soprattutto delle piccole imprese, in genere più esposte ai fenomeni di razionamento del credito, costituendo una leva importante per l'attivazione dei finanziamenti.

Un altro fattore da considerare ai fini della valutazione dell'impatto della finanza agevolata sulle scelte di investimento delle imprese è la modalità di concessione dell'agevolazione, potendosi avere tre tipologie di procedure:

- automatica;

- valutativa;
- negoziale.

La procedura automatica si ha quando non è prevista alcuna attività istruttoria e la concessione del beneficio si basa su una auto-dichiarazione del soggetto beneficiario; la procedura valutativa si ha quando la concessione è subordinata ad un *iter* di selezione e verifica della validità tecnica del progetto da finanziare; la procedura negoziale si ha quando l'agevolazione o l'incentivo è frutto di un accordo tra parti anche mediante concertazione con enti territoriali.

Un altro fattore da considerare ai fini della valutazione dell'impatto della finanza agevolata sulle scelte di investimento delle imprese è il soggetto concedente l'agevolazione. A seconda, infatti, se il soggetto è nazionale o internazionale, possono aversi tre differenti tipologie di agevolazioni:

- comunitarie;
- nazionali;
- regionali.

Le agevolazioni di natura comunitaria sono gestite attraverso fondi strutturali stanziati dall'U.E. per obiettivi di crescita, coesione e competitività delle imprese; le agevolazioni nazionali sono gestite, invece, per il tramite dei Ministeri di competenza e vengono attuati mediante i Piani Operativi Nazionali; le agevolazioni regionali, infine, sono gestite da appositi piani decentrati (Piani Operativi Regionali o Documenti Unici di Programmazione) nonché mediante leggi e disposizioni di natura locale.

L'ultimo fattore da considerare ai fini della valutazione dell'impatto dei finanziamenti agevolati sulle scelte di investimento delle imprese è la stabilità delle politiche di agevolazione. Le politiche fiscali stabili possono tradursi in una minore incertezza negli investimenti effettuati dalle imprese. Inoltre, una tassazione neutrale consente maggiori investimenti e aumenta il grado di conoscenza dell'imprenditore del rendimento atteso del suo investimento. Pertanto, la previsione di aliquote agevolate o la riduzione di aliquote ordinarie, unitamente ad una stabile politica fiscale, ha effetti positivi sulla capacità di investimento e finanziamento delle imprese.

Con riferimento, infine, al modo in cui le imprese concepiscono le agevolazioni finanziarie, occorre distinguere due diverse visioni:

- prospettiva di complementarietà;
- effetto moltiplicatore.

Nella prima prospettiva, le agevolazioni sono intese come forma di finanziamento integrativa rispetto alle tradizionali fonti di finanziamento. Conseguentemente, le risorse derivanti da finanza agevolata divengono risorse addizionali di natura straordinaria a cui ricorrere quando le risorse ordinarie non sono sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario dell'impresa. Secondo tale approccio, le risorse derivanti dall'agevolazione finanziaria hanno natura episodica, eccezionale.

Nella seconda prospettiva, invece, le agevolazioni sono intese come sistema per

moltiplicare le risorse finanziarie ordinarie acquisibili dalle imprese. Per tale ragione le risorse agevolate vengono gestite in maniera integrata con quelle ordinarie e pianificate per massimizzare la capacità di acquisizione di risorse agevolate.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Quintilliani A., *La finanza agevolata. Processi di accrescimento del valore d'impresa*, FrancoAngeli ed., Milano, 2008.

## 3

**Contabilità analitica**  
**Tema n. 1 (Seconda sessione 1999)**

**Il candidato illustri il contributo della contabilità analitica al controllo di gestione di un'impresa; si soffermi, poi, sul tema dell'analisi degli scostamenti tra *budget* e consuntivo.**

1) Il controllo di gestione è l'insieme di attività mediante le quali la direzione aziendale si accerta che la gestione si stia svolgendo in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione strategica. Gli strumenti attraverso i quali tale attività di controllo si realizza sono diversi:

- contabilità generale (CO.GE);
- contabilità analitica (CO.AN);
- sistema dei *budget* e dei costi *standard*;
- sistema dell'analisi degli scostamenti.

La CO.GE è un insieme di rilevazioni sui risultati consuntivi e globali dell'azienda.

Essa concerne le condizioni generali di successo aziendale; la CO.AN è un insieme di rilevazioni sui risultati consuntivi e parziali d'azienda. Essa riguarda, invece, le condizioni particolari di successo aziendale.

Il *budget* è un sistema di dati preventivi che fornisce un supporto al processo decisionale e consente di determinare gli obiettivi economici dell'azienda. Esso permette di analizzare sia le condizioni generali che le condizioni particolari di successo aziendale.

L'analisi degli scostamenti è un insieme di dati riferiti alla gestione passata dell'azienda che consente, infine, di esaminare in modo approfondito alcuni degli scostamenti verificatisi tra obiettivi fissati in sede di pianificazione e risultati effettivi ottenuti. Essa concerne, pertanto, le condizioni particolari di successo aziendale.

2) La CO.AN è un sistema di determinazioni quantitative attraverso le quali si procede alla misurazione dei costi elementari ed alla loro successiva elaborazione al fine di giungere alla composizione di sintesi di costo necessarie per l'analisi economica delle decisioni. A differenza della CO.GE – in cui i costi ed i ricavi sono classificati per natura – la CO.AN classifica i costi ed i ricavi per destinazione economica. Pertanto, la contabilità analitica permette di rilevare e analizzare costi non rilevabili in CO.GE (si pensi ai costi di natura eccezionale o figurativi).

Ciò mediante la dettagliata classificazione dei costi, in primo luogo, a seconda del tipo di rapporto di causalità fra il loro sostentamento e l'oggetto di riferimento, potendosi avere due tipologie di costi:

- diretti;
- indiretti.

I costi diretti vengono identificati nella loro misura e sono attribuibili immediatamente all'oggetto di riferimento; i costi indiretti sono costi che non è possibile imputare direttamente all'oggetto di riferimento. Tali costi vengono attribuiti in modo indiretto agli oggetti di riferimento mediante specifici criteri di imputazione.

In base alla variabilità dei costi rispetto alla quantità prodotta, è possibile distinguere, altresì, due tipologie di costi:

- fissi;
- variabili.

I primi sono costi di struttura (o di capacità), sostenuti a prescindere dalla quantità prodotta; i secondi sono costi sostenuti in base alla quantità prodotta. Essi hanno, quindi, una variabilità legata al variare del volume di produzione che può essere proporzionale o meno a seconda della relazione tra costo sostenuto e volume prodotto.

In base alla riferibilità del costo all'oggetto di riferimento, i costi si distinguono poi in:

- speciali;
- comuni.

I costi speciali sono attribuibili unicamente ad uno specifico oggetto di riferimento in quanto sostenuti per esso; i secondi sono, invece, costi riferiti a più oggetti di riferimento e concorrono direttamente o indirettamente, allo svolgimento di processi produttivi differenti.

In CO.AN, inoltre, assume rilevanza il concetto di configurazione di costo ossia la sommatoria di più elementi di costo caratterizzati da omogeneità e riferiti allo stesso oggetto. Le configurazioni di costo variano a seconda della inclusione di tutti o solo di alcuni costi, potendosi avere quattro tipologie di aggregazioni:

- costo primo;
- costo industriale;
- costo complessivo;
- costo economico-tecnico.

Nel costo primo, si sommano solo costi diretti (manodopera diretta e materie prime). Il costo primo è, quindi, la configurazione di costo più semplice da determinare. Il costo industriale deriva, invece, dalla somma del costo primo con le quote di costi indiretti, attribuibili all'oggetto di riferimento mediante ripartizione, secondo specifici criteri (su tali aspetti si veda *infra*). Il costo complessivo risulta dalla somma del costo industriale con alcuni costi amministrativi e generali mentre il costo economico-tecnico si ottiene, infine, dalla somma tra costo complessivo, costi virtuali e quota di profitto. Tale configurazione di costo include, quindi, costi non misurabili con la CO.GE, tra i quali quelli riferiti a fattori della produzione in uso gratuito da parte dell'azienda, o altri fattori (interessi di computo sul capitale proprio investito, compenso per l'opera del proprietario e dei suoi familiari o dei soci o altre persone che prestano il loro lavoro).



Un altro elemento importante ai fini della corretta gestione ed analisi dei costi è poi il sistema di contabilità analitica utilizzato dalla direzione aziendale. Esistono, infatti, diversi sistemi di localizzazione e imputazione dei costi:

- contabilità a costi pieni o *full costing*;
- sistemi a costi variabili o *direct costing*;
- sistemi misti.

La contabilità a costi pieni si basa sul calcolo del costo totale di prodotto, a prescindere dalla natura dei singoli costi. I costi sostenuti possono essere riferiti all'oggetto di calcolo tramite la preliminare definizione dell'oggetto di riferimento ed il tipo di analisi da effettuare. Successivamente, occorre scegliere il metodo di imputazione dei costi indiretti, mediante il ricorso ai metodi di imputazione. A seconda se la ripartizione avviene sulla base di un unico criterio o se i costi vengono raggruppati in classi omogenee prima della loro ripartizione, è possibile impiegare due metodi di imputazione:

- su base unica aziendale;
- su base multipla aziendale.

Con l'imputazione su base unica aziendale si sommano i costi indiretti da ripartire in modo da ottenere un unico importo che viene successivamente suddiviso tra i vari oggetti di calcolo scegliendo una sola base di riparto (la materia prima o la manodopera diretta).

Con l'imputazione su base multipla aziendale, invece, i costi da ripartire sono classificati in gruppi omogenei e per, ciascun gruppo, si sceglie la base di riparto ritenuta più razionale e opportuna. I risultati variano a seconda dei procedimenti di imputazione e delle basi usate. Ne consegue che le configurazioni di costo industriale, complessivo ed economico-tecnico rappresentano grandezze soggettive, dipendenti dalle modalità di calcolo.

I criteri di imputazione su base multipla aderiscono meglio di quelli su base unica alla variabilità dei costi aziendali, tengono maggiormente conto dei legami esistenti tra andamenti dei costi diretti e andamenti dei costi indiretti e sono quindi da preferirsi per effettuare un calcolo dei costi meno arbitrario.

A differenza del sistema a costi pieni, il *direct costing* è basato sul calcolo del costo totale formato dai soli costi variabili di prodotto. Nella contabilità a *direct costing* vengono calcolati due margini di contribuzione:

- di primo livello;
- di secondo livello.

Il margine di contribuzione di primo livello evidenzia in quale misura le vendite sono in grado di coprire tutti i costi fissi; il margine di contribuzione di secondo livello misura, invece, il contributo delle diverse produzioni alla copertura dei costi fissi comuni e generali. I sistemi misti prevedono, infine, l'inclusione (oltre ai costi variabili) dei costi fissi direttamente imputabili all'oggetto di riferimento.

Uno dei criteri di imputazione dei costi al prodotto è quello della localizzazione dei costi che suddivide le attività aziendali in centri di costo o di ricavo ossia aree omogenee di attività (primari o di supporto). Seguendo tale criterio di imputazione, una volta individuati i centri di costo, occorre localizzare ed imputare i relativi costi alle attività di ciascun centro. I costi (o ricavi) così localizzati in ciascuna area di attività dell'azienda, saranno quindi costi diretti in rapporto al centro medesimo. A questo punto è possibile determinare le diverse configurazioni di costo per ciascun centro di attività.

Per giungere alla determinazione del costo complessivo di centro occorrono due passaggi:

- il ribaltamento dei costi dei centri indiretti (o di supporto) sui centri diretti (o primari);
- l'imputazione finale dei costi complessivi dei centri diretti sugli oggetti di riferimento.

Il ribaltamento avviene mediante il ricorso a criteri di imputazione per ciascun centro, potendosi avere un solo ribaltamento o un doppio ribaltamento. Una volta ribaltati i costi dei centri indiretti sui centri diretti è possibile effettuare l'imputazione finale che consente la determinazione del costo del prodotto che tenga conto anche dei costi figurativi e della quota di profitto dell'imprenditore.

Quanto, infine, alle modalità di tenuta delle scritture contabili, la CO.AN si avvale di due sistemi:

- partita semplice;
- partita doppia.

Nel primo sistema i dati di costo, ricavo o risultato relativi agli oggetti di calcolo vengono rappresentati in forma tabellare su schede e prospetti; nel secondo sistema, invece, è necessario predisporre un apposito piano dei conti e avvalersi del giornale dei conti di mastro.

3) L'analisi degli scostamenti è uno strumento impiegato nella fase del controllo di gestione ai fini della verifica del grado di realizzazione del programma e di raggiungimento dei suoi obiettivi aziendali. Lo strumento impiegato per riassumere l'analisi degli scostamenti è il *report*. Il processo di analisi si articola lungo quattro livelli:

- confronto tra valori di *budget* e quelli consuntivi (scostamenti globali);
- scomposizione degli scostamenti globali in scostamenti elementari;
- individuazione delle cause degli scostamenti elementari;
- definizione dei provvedimenti correttivi da porre in essere per eliminare le cause degli scostamenti elementari.

La prima fase consiste nella verifica delle differenze tra obiettivi programmati in *budget* e risultati raggiunti cui segue quella della scomposizione degli scostamenti globali in elementari.

Con riferimento ai costi variabili di reparto, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- il prezzo/costo dei fattori produttivi utilizzati in quel reparto;
- il grado di efficienza con la quale vengono impiegati i fattori;
- la quantità prodotta.

In caso di differenze (o scostamenti) tra questi elementi rispetto a quelli fissati in fase di pianificazione (o *budget*) occorre effettuare una scomposizione al fine di comprenderne le differenze. Per ciascun costo variabile è necessario pertanto individuare:

- il coefficiente di impiego;
- il prezzo unitario.

Il coefficiente di impiego è la quantità di fattore produttivo da impiegare per l'ottenimento di una unità di prodotto mentre il prezzo unitario previsto per l'acquisto di quel fattore produttivo.

Lo scostamento globale può scomporsi in 3 scostamenti elementari:

- di volume;
- di efficienza;
- di prezzo.

Lo scostamento di volume è dato dalla differenza tra costo di *budget* e costo effettivo e può essere calcolato analiticamente, evidenziando la variazione di quantità; lo scostamento di efficienza (o di impiego dei fattori) è dovuto all'effetto della diversa efficienza tecnica, o di trasformazione del fattore. È possibile calcolare direttamente lo scostamento di impiego, se si conosce il consumo effettivo di fattore. Tale scostamento può derivare dai seguenti fattori:

- maggiore consumo (o impiego) di fattore produttivo rispetto allo *standard* previsto nel *budget*;
- maggiore costo pagato per il fattore produttivo rispetto a quanto previsto in *budget*.

Lo scostamento di prezzo è rappresentato dalla differenza tra costo *standard* preventivato e quello effettivamente pagato per le risorse acquisite. Gli scostamenti di volume e di impiego si calcolano a prezzo *standard* di budget mentre lo scostamento di prezzo si calcola a volume di fattore effettivo.

Per i costi indiretti variabili, è necessario definire un indice espressivo dei livelli di attività (indice di attività), in base alla sua correlazione con i costi e alla capacità di essere espressivo dei volumi di produzione (manodopera diretta). Per i costi fissi, stante la non possibilità di calcolare gli scostamenti di produzione e di efficienza, è previsto un metodo di determinazione del volume (o assorbimento) per i soli costi di produzione. Anche per i ricavi è possibile effettuare l'analisi degli scostamenti con le stesse modalità e criteri dell'analisi degli scostamenti nei costi variabili. Valgono pertanto le stesse considerazioni svolte sopra.

Terminata la fase di scomposizione, occorre individuare le cause degli scostamenti al fine di porre in essere gli adeguati rimedi e correggere tempestivamente le disfunzioni gestionali. Le principali cause di scostamento sono le seguenti:

- errate previsioni;
- variazioni rispetto ai programmi;
- errata elaborazione dei dati consuntivi;
- incertezza del processo di *budgeting*.

Per porre rimedio a tali *gaps*, le aziende osservano le variazioni di *budget* espresse in termini di margine lordo di contribuzione piuttosto che in termini di ricavo, poiché il primo consente di cogliere in maniera più immediata l'impatto della variazione sul risultato economico.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Caposiglio G., *Manuale di contabilità analitica*, Maggioli, Torino, 2011.

Dello Strologo A., Celenza D., *Il sistema di pianificazione e controllo tra profili teorici e risvolti pratici*, in *Diritto, Mercato, Tecnologia*, n. 3/2013.

Vergara C., *Il contributo della programmazione e del controllo al governo consapevole delle aziende*, Giuffrè, Milano, 2004.

## 4

## Partecipazioni e metodo patrimonio netto

### Tema n. 1 (*Prima sessione 2000*)

**Il candidato indichi e commenti i metodi di valutazione delle partecipazioni previsti dalla normativa civilistica e fiscale ed i criteri di valutazione in ipotesi di controllo e/o collegamento in altre imprese non quotate. Si richiede, inoltre, un'esemplificazione numerica con correlative scritture contabili per le ipotesi trattate.**

1) Le partecipazioni sono titoli rappresentativi del capitale di rischio in società e possono consistere in quote o azioni, a seconda della società partecipata (s.r.l./s.p.a.); esse possono essere acquisite e detenute, oltre che da una persona fisica, anche da una persona giuridica. L'art. 2361 c.c. prevede che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita se, per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Ai fini del possesso e dell'iscrizione della partecipazione in bilancio si fa riferimento al concetto di controllo previsto all'art. 2359 c.c., in base al quale sono considerate controllate le società in cui un'altra società dispone:

- della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- di una influenza dominante, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

In tema di valutazione, l'art. 2426 c.c. opera una distinzione tra partecipazioni iscritte alternativamente:

- tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III-1-5 S.P.);
- nell'attivo circolante (voce C.II-1-4 S.P.).

Alle partecipazioni del secondo tipo si applicano i criteri di valutazione previsti per le rimanenze (art. 2426, punti nn. 9 e 10, c.c.) e, quindi, iscrizione al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Alle prime si applicano, invece, i criteri di valutazione delle immobilizzazioni (art. 2426, punti nn. 1 e 3, c.c.) e, quindi, iscrizione al costo di acquisto e svalutazione per perdite durevoli di valore con ripristino nel limite del valore di costo al venir meno dei motivi della svalutazione.

Ai fini della valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate, l'art. 2426, punto n. 4, c.c. prevede l'utilizzo alternativo di due metodi:

- costo;
- patrimonio netto (P.N.).

Nello specifico, le partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, possano essere valutate – anziché con il metodo del co-

sto (di cui ai al punto n. 1) – con riferimento a una o più imprese, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi e operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato. La norma distingue, altresì, tra:

- prima iscrizione;
- successive iscrizioni in bilancio.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta, in base al metodo del P.N., il costo di acquisto – eventualmente superiore al valore corrispondente del P.N. risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata – può essere iscritto all'attivo purché ne siano indicate le ragioni nella N.I. La differenza, per la parte attribuibile ai beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Il costo d'acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività, in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione.

Negli esercizi successivi, le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del P.N., rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile, tra le voci di P.N.

2) Secondo la prassi contabile nazionale (OIC 21) con il criterio del costo, la partecipazione è iscritta e valutata in base al costo originario (inteso quale costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione comprensivo degli oneri accessori) mentre con il metodo del P.N., il valore di iscrizione della partecipazione deve essere rettificato, al fine di commisurare ed adeguare la partecipazione alla corrispondente % di P.N. della società partecipata. Pertanto, occorre tener conto delle seguenti rettifiche:

- aumenti di capitale sociale a pagamento;
- perdite permanenti di valore della partecipazione;
- eliminazione delle perdite maturate dalla partecipata;
- utili realizzati dalla partecipata;
- assestamento delle differenze fra il costo d'acquisto e corrispondenti valori del P.N. della partecipata;
- plusvalori al momento dell'acquisto della partecipazione.

In primo luogo, il valore della partecipazione deve essere aumentato o diminuito per un ammontare pari agli utili o alle perdite di pertinenza della partecipata, prima di essere portati, rispettivamente, ad aumento o diminuzione della partecipazione. Devono essere eliminati, altresì, gli utili e le perdite derivanti dalle operazioni infra-gruppo. Ciò può avvenire alternativamente:

- per l'intero importo;
- per l'importo ottenuto applicando la percentuale di partecipazione posseduta.

È necessario poi rettificare il valore della partecipazione per tener conto delle poste oggetto di assestamento (ammortamento). Il costo di acquisto della partecipazione

deve essere aumentato o diminuito per tenere conto di tali rettifiche. Nel caso in cui la partecipazione risulti maggiore della corrispondente % di P.N. della società partecipata, occorre procedere a rivalutazione. L'OIC 21 individua due trattamenti contabili:

- integrale (preferito);
- con rappresentazione solo patrimoniale (alternativo).

Con il primo metodo, la rivalutazione è rilevata nella voce D.18-a) di C.E. (Rettifiche di valore di partecipazioni) e, in contropartita, nella voce A.III del passivo di S.P. (Riserva da rivalutazione) l'importo della rivalutazione.

La plusvalenza derivante dalla rivalutazione della partecipazione non è distribuibile. Tuttavia, tale riserva può essere utilizzata a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

Con il secondo metodo, invece, la rivalutazione è rilevata nella voce B.III-3a) dell'attivo di S.P. (Partecipazioni in imprese controllate) e, in contropartita per lo stesso importo, nella voce A.III del passivo di S.P. (Riserva da rivalutazione).

In caso di decremento del valore della partecipazione rispetto alla corrispondente % di P.N. della società partecipata, occorre procedere ad una svalutazione della stessa. Se il valore della partecipazione diventa negativo, la voce B.III-a) dell'attivo di S.P. (Partecipazioni in imprese controllate) va azzerata e le ulteriori perdite non devono essere iscritte in bilancio. Se, invece, esistono degli obblighi di iscrizione, il valore di della partecipazione assumerà segno negativo e verrà esposto nella voce B.3 del passivo di S.P. (Alti fondi per rischi e oneri).

3) Dal punto di vista fiscale, occorre distinguere le norme sulla tassazione dei dividendi da partecipazioni dal regime di tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

Con riferimento al primo aspetto, il regime di tassazione applicabile ai dividendi da partecipazione si distingue in base ai seguenti elementi:

- natura del soggetto percettore (IRPEF o IRES);
- provenienza dei soggetti (residenti o non residenti);
- tipo di partecipazioni (qualificate o non qualificate).

Sono qualificate le partecipazioni in società IRES in cui si detengono più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengono più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%.

Sono, invece, non qualificate le partecipazioni in società IRES in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengono meno del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una

partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%. Nel caso di partecipazioni qualificate in soggetti IRES di soggetti IRPEF (non imprese), concorreranno alla formazione del reddito complessivo i dividendi nella misura del 49,72%.

Se gli utili vengono corrisposti da soggetti IRES residenti in Stati a fiscalità privilegiata a soggetti IRPEF (non imprenditori), sia i dividendi relativi a partecipazioni qualificate che non qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 100% del loro ammontare.

Fanno eccezione gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul 100% del dividendo. Infine, fanno eccezione gli utili di partecipazioni di società che dimostrino che mediante tali partecipazioni non sia stato conseguito lo scopo di localizzare redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato e, a seguito di interpello, si sia ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate (A.E). La tassazione dei dividendi coincide non con l'anno in cui avviene la delibera di distribuzione, ma nell'esercizio in cui i dividendi sono effettivamente percepiti (vale, cioè, il criterio di cassa).

Con riferimento al regime di tassazione della cessione di partecipazioni, l'art. 87 TUIR stabilisce un'esenzione (*participation exemption*) che determina l'irrelevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l'esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono a determinati requisiti:

- ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- iscrizione tra immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- svolgimento di attività commerciale della società partecipata.

Al momento del realizzo, i requisiti di cui al punto 4 devono sussistere ininterrottamente sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Al ricorrere congiuntamente di queste condizioni, la detassazione delle partecipazioni è del 95%.

Con l'introduzione di tale regime di detassazione, è prevista l'indeducibilità:

- delle svalutazioni di partecipazioni comunque classificate;
- delle minusvalenze realizzate nel caso di cessione della partecipazione;
- dei costi direttamente connessi con la cessione delle partecipazioni.

Il regime di esenzione si estende anche alle somme percepite nelle ipotesi disciplinate dall'art. 47 TUIR, ossia ai casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione. Per le plusvalenze da cessione delle partecipazioni, salvo ipotesi di plusvalenze esenti (art. 87 TUIR), è prevista, alternativamente, la tassazione:

- per intero nell'esercizio in cui sono realizzate;





**Acquistalo**